



CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 27/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE PER IMU, TASI, CIMP, TOSAP, AFFISSIONI, NELLA MISURA VIGENTE NEL 2017.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 16:55, presso la Sala Consiliare, a seguito di invito diramato in data 22/03/2018 n.15641 si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in pubblica sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Nicola Oliva.

All'appello nominale risultano presenti n. 12 componenti il Consiglio Comunale ed assenti n. 5 Consiglieri come di seguito riportato.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	RUSSO DIMITRI	X		10	SAVIANO ROBERTA		X
2	RAIMONDO ROSA	X		11	FABIANI MAURIZIO	X	
3	VILLANO GIULIANO	X		12	DIANA CESARE	X	
4	TAURINO GIUSEPPINA	X		13	IOVINE ALFONSO		X
5	CAPRIO ALFONSO	X		14	NATALE GIULIO		X
6	GERVASIO GAETANO	X		15	AMBROSONE ROCCO		X
7	LUISE ANTONIO		X	16	PETRELLA LUIGI UMBERTO	X	
8	OLIVA NICOLA	X		17	ALFANO EMILIO	X	
9	SANGERMANO STEFANIA	X					

Fra gli assenti sono giustificati i sigg:

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Bianco che redige il presente verbale.

Si dà atto che alle ore 17,00 è entrata in aula il Consigliere Roberta Saviano. Sono presenti n. 13 Componenti il Consiglio.

Il Presidente del Consiglio propone di discutere l'argomento n. 5 iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta. Chiede all'Assessore al Bilancio Carlo Nugnes di illustrare l'argomento.

L'Assessore Carlo Nugnes rappresenta che il ruolo dell'Assessore al Bilancio non è sempre facile, non porta quasi mai all'attenzione del Consiglio argomenti positivi.

“Avrei voluto” dice l'Assessore “all'atto dell'approvazione delle tariffe, raccontare tutt'altro ai cittadini e al Consiglio Comunale, avrei voluto raccontare tutti gli sforzi fatti da questa Amministrazione per modificare definitivamente il piano della gestione dei rifiuti, avrei voluto riferire di una gara dei rifiuti, che avrebbe consentito di abbassare notevolmente la tariffa, avrei voluto poter raccontare di un progetto che consentiva a questo Comune di ottenere beni strumentali (cassonetti, isola ecologica) finanziati dalla regione Campania, ma i tempi della burocrazia hanno, ancora una volta, rallentato il raggiungimento dell'obiettivo e anche questo avrebbe condizionato in modo positivo la tariffa, lo avrebbe fatto perché è chiaro che nel costo della gestione dei rifiuti oggi c'è anche quello delle attrezzature che, se fossero state consegnate, ci avrebbero consentito di estrapolarle dal costo della gara d'appalto e quindi ridurre notevolmente i costi. Anche per quanto riguarda la gara - che è ancora presso la Stazione Unica Appaltante - ci sono stati e ci sono ancora problemi per l'aggiudicazione.

A causa dei ritardi di cui ho parlato, quest'anno confermiamo le tariffe del 2017, confidando che quanto fatto dall'Amministrazione in quest'anno possa riverberarsi sulla tariffazione futura.

E'doveroso illustrare quanto di positivo fatto nel campo dei tributi, con l'individuazione di numerosi evasori, una bonifica dei ruoli (con eliminazione dei terreni e /o immobili non tassabili), evitando l'emissione a vuoto di cartelle non esigibili e con una più efficace riscossione.

Auspico che presto si possano registrare gli effetti positivi del lavoro svolto”.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Luigi Umberto Petrella** il quale legge una relazione che consegna poi al tavolo della presidenza per l'integrale inserimento nel verbale.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Cesare Diana** il quale evidenzia che continua a sussistere, per quanto riguarda la Tariffa per i rifiuti, la questione degli stabilimenti balneari, alcuni dei quali provvedono in autogestione allo smaltimento. Se anche altri seguissero questa strada, sotto lo stretto controllo del Comune, però, atto a garantire che non utilizzino il servizio comunale, sarebbe un grosso sgravio sul costo complessivo.

“Per quanto riguarda il sistema di gestione “, continua il Consigliere Diana, “noi spendiamo moltissimo per il conferimento e su questo dobbiamo fare maggiori sforzi e siamo pronti a dare il nostro contributo per tariffe più giuste.”

Replica l'Assessore al Bilancio, **Carlo Nugnes**: *“Oltre al calcolo matematico, ci sono scelte politiche da fare, stabilendo chi, eventualmente, possa contribuire in maniera maggiore e chi in maniera minore in questa fase storica. Ritengo che la strada perseguita da questa Amministrazione sia quella giusta. Abbiamo posto le basi per un cambiamento che c'è ed è visibile; c'era bisogno – in questo momento- di avere le attrezzature ed una gara conclusa. Ci sono stati ritardi, non imputabili a noi, che hanno impedito di vedere i frutti del nostro buon agire.”*

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Alfonso Caprio** per leggere una dichiarazione di voto che poi consegna al tavolo della presidenza per l'integrale inserimento nel verbale.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Emilio Alfano**: *“I rifiuti sono un costo ma potrebbero podrurre anche ricchezza, come in altre parti del mondo. Mi piacerebbe l’idea di unirsi con altri Comuni per realizzare un impianto di produzione di energia da cui potrebbero scaturire occupazione e ricchezza”*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 10/09/2014, il quale, con riferimento alla tariffa TARI, all’articolo 32 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe;

Vista la nota del Responsabile del servizio Ecologia ed Ambiente che confermava per il 2018, nelle more della conclusione del procedimento di affidamento del servizio per il quale è in corso di espletamento, presso la SUA di Caserta, gara d’appalto, il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, nella misura e qualità prevista per l’anno 2017, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/11/2016 che si da qui per riportata, che risulta:

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018			
IN EURO (I.V.A. inclusa)			
Comune di CASTEL VOLTURNO	PIANO FINANZIARIO ANNO 2018		
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	342.880,78		342.880,78
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso	450.000,00		450.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	942.719,65		942.719,65
CCD – Costi comuni diversi	75.890,56		75.890,56
AC – Altri costi operativi di gestione (spese generali)	376.813,02		376.813,02
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	-		0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	356.824,00	2.816.470,17	3.173.294,17
CTS – Costi di trattamento e ammontamento dei rifiuti solidi urbani	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale	200.000,00	500.000,00	700.000,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		-	0,00
SOMMANO	3.245.128,01	5.316.470,17	8.561.598,18
	37,90%	62,10%	100,00%
	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE

COSTI FISSI € **3.245.128,01**

COSTI VARIABILI € **5.316.470,17**

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...", al contempo dispone che "... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...";

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- o si è provveduto a calcolare le quantità di rifiuto partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd). Per differenza rispetto al totale derivato dal MUD si ottiene la quantità di rifiuti prodotto dalle utenze domestiche.
- o I coefficienti Kd relativi alle singole categorie di utenze sono stati determinati all'interno dei range minimi massimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e tenendo conto delle particolarità socio-economiche del territorio;
- o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- o la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- o si è provveduto, a norma dell'art. 1, Comma 653 e successivi, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, a confrontare il costo del PEF con il costo medio del servizio determinato attraverso i fabbisogni standard, grazie al supporto informatico della IFEL che ha reso disponibile un applicativo excel. I costi determinati attraverso detto applicativo risultano superiori a quelli previsti nel PEF proposto.

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione tecnico-illustrativa, esplicativa del metodo e dei dati utilizzati per la determinazione della tariffa, che si allega sub c);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione resa in forma palese da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 13

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 3 (Cesare Diana, Emilio Alfano, Luigi Umberto Petrella)

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2018, il piano finanziario del servizio rifiuti allegato A) al presente provvedimento, che conferma, per quantità e qualità, i costi vigenti per il 2018;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 32 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale:

3) di quantificare in € 8.561.598,18 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) Di confermare le aliquote e detrazioni vigenti per i tributi/tariffe relativi a: IMU, TASI, CIMP/Imposta sulla pubblicità, TOSAP/Cosap e diritti per affissioni.

6) Di stabilire, in deroga ai vigenti regolamenti, che il termine per il pagamento delle imposte dovute per CIMP e Cosap viene fissato al 30/05/2018.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge, da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 13

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 3 (Cesare Diana, Emilio Alfano, Luigi Umberto Petrella)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente alle ore 20,00 dichiara conclusa la seduta.

Testo proposta 7-2018
Settore 3° Servizio Economico Finanziario

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE PER IMU, TASI, CIMP, TOSAP, AFFISSIONI, NELLA MISURA VIGENTE NEL 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 10/09/2014, il quale, con riferimento alla tariffa TARI, all'articolo 32 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe;

Vista la nota del Responsabile del servizio Ecologia ed Ambiente che confermava per il 2018, nelle more della conclusione del procedimento di affidamento del servizio per il quale è in corso di espletamento, presso la SUA di Caserta, gara d'appalto, il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, nella misura e qualità prevista per l'anno 2017, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/11/2016 che si da qui per riportata, che risulta:

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018			
IN EURO (I.V.A. inclusa)			
Comune di CASTEL VOLTURNO	PIANO FINANZIARIO ANNO 2018		
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	342.880,78		342.880,78
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	450.000,00		450.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	942.719,65		942.719,65
CCD – Costi comuni diversi	75.890,56		75.890,56
AC – Altri costi operativi di gestione (spese generali)	376.813,02		376.813,02
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	-		0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	356.824,00	2.816.470,17	3.173.294,17
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale	200.000,00	500.000,00	700.000,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		-	0,00
SOMMANO	3.245.128,01	5.316.470,17	8.561.598,18
	37,90%	62,10%	100,00%
	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE

COSTI FISSI € 3.245.128,01

COSTI VARIABILI € 5.316.470,17

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...", al contempo dispone che "... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...";

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- si è provveduto a calcolare le quantità di rifiuto partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd). Per differenza rispetto al totale derivato dal MUD si ottiene la quantità di rifiuti prodotto dalle utenze domestiche.
- I coefficienti Kd relativi alle singole categorie di utenze sono stati determinati all'interno dei range minimi massimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e tenendo conto delle particolarità socio-economiche del territorio;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

- o si è provveduto, a norma dell'art. 1, Comma 653 e successivi, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, a confrontare il costo del PEF con il costo medio del servizio determinato attraverso i fabbisogni standard, grazie al supporto informatico della IFEL che ha reso disponibile un applicativo excel. I costi determinati attraverso detto applicativo risultano superiori a quelli previsti nel PEF proposto.

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione tecnico-illustrativa, esplicativa del metodo e dei dati utilizzati per la determinazione della tariffa, che si allega sub c);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2018, il piano finanziario del servizio rifiuti allegato A) al presente provvedimento, che conferma, per quantità e qualità, i costi vigenti per il 2018;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 32 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale:

3) di quantificare in €. 8.561.598,18 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

5) Di confermare le aliquote e detrazioni vigenti per i tributi/tariffe relativi a: IMU, TASI, CIMP/Imposta sulla pubblicità, TOSAP/Cosap e diritti per affissioni.

6) Di stabilire, in deroga ai vigenti regolamenti, che il termine per il pagamento delle imposte dovute per CIMP e Cosap viene fissato al 30/05/2018.

Successivamente, con separata votazione espressa nei modi di legge, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE PER IMU, TASI, CIMP, TOSAP, AFFISSIONI, NELLA MISURA VIGENTE NEL 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castel Volturno, li 21/03/2018

IL RESPONSABILE DI P.O.
f.to Rag. Saverio Griffo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castel Volturno, li 21/03/2018

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Griffo Saverio

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE PER IMU, TASI, CIMP, TOSAP, AFFISSIONI, NELLA MISURA VIGENTE NEL 2017.

Letto e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Nicola Oliva

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Bianco

SI ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal .

Castel Volturno

L'Incaricato alla Pubblicazione
Maria Giovanna Figliano

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D.lgs 267/2000)

Castel Volturno _____

Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Bianco

è divenuta esecutiva in data _____ (art. 134, comma 3°, del D.lgs 267/2000)

Castel Volturno _____

Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Bianco
